

80 ANNI DAL VOTO ALLE DONNE. ALTRI 130 PER LA PARITÀ DI GENERE? DAL VOTO ALLA PARITÀ: IL FUTURO SI COSTRUISCE OGGI

Prof.ssa Marilisa D'Amico
Ordinaria di Diritto costituzionale



IL DIRITTO AL VOTO NELLO STATUTO ALBERTINO

- Nel periodo dello Statuto Albertino (1848), l'articolo 24 sanciva che “tutti i **regnicoli** sono uguali dinanzi alla legge”, ma non specificava espressamente il diritto di voto.
- La formulazione generica di “regnicoli” non escludeva formalmente le donne dal diritto di voto, ma il sistema elettorale era prevalentemente **censitario** e **riservato agli uomini con un certo livello di reddito**.
- Nel 1906-1907, un gruppo di donne, tra cui molte maestre, chiese di essere iscritta nelle liste elettorali. Le Commissioni elettorali di alcune città italiane, tra cui Ancona, Venezia e Palermo, accettarono la richiesta, ma il caso sollevò una grande discussione giuridica.

- La Corte d'Appello di Ancona, presieduta dal giurista **Lodovico Mortara**, fu l'unica a riconoscere il diritto di voto alle donne, sostenendo che il principio di uguaglianza di cui parlava l'articolo 24 dello Statuto **dovesse essere interpretato in modo più ampio**, includendo anche le donne nel diritto di partecipazione politica.
 - Mortara affermò che il diritto di voto non doveva essere limitato da una visione arcaica della società, ma doveva evolversi insieme ai progressi civili.
 - Tuttavia, questa decisione fu annullata dalla Corte di Cassazione, che ribadì che, in assenza di una norma legislativa esplicita, le donne non potevano essere ammesse al voto.
- La Cassazione utilizzò un argomento squisitamente culturale e sociale, e cioè che l'esclusione delle donne fosse "ovvia", al punto che non si era sentito il bisogno di dichiararla all'atto della formulazione dello Statuto.

GLI ARGOMENTI “PER” IL VOTO ALLE DONNE

- Un argomento che serpeggia tra i sostenitori del voto alle donne e che troviamo ancora oggi è quello per cui il voto femminile – e quindi la partecipazione politica della donna – sarebbe importante per occuparsi di alcuni temi “femminili”: la famiglia, l’infanzia, l’istruzione
- Ma la vera argomentazione era quella espressa da Giolitti, cioè che, garantendo il voto anche alle donne, non si sarebbe stati sicuri dei suoi esiti: infatti, secondo lo statista, era necessario «procedere gradatamente per non ottenere un risultato opposto a quello che tutti ci proponiamo, cioè un governo civile, liberale e molto progredito. E ritengo che bisogna andare molto adagio nel consegnare il potere politico in mani delle quali non si sia assolutamente sicuri».

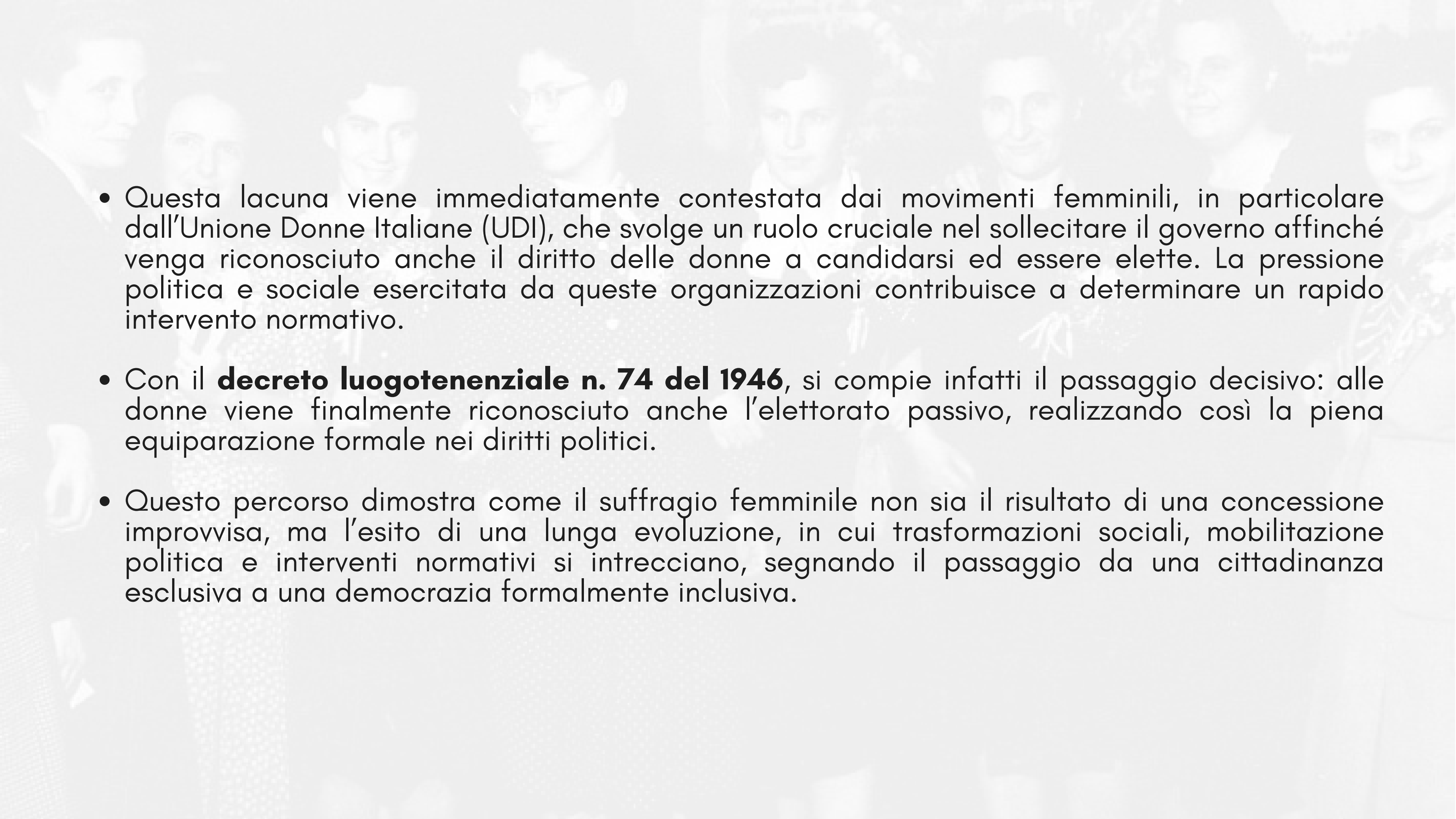


“Ormai l’Italiano, per essere un giorno cittadino, non ha che una sola precauzione da prendere: nascere maschio.”

Anna Kuliscioff

IL DECRETO LUOGOTENENZIALE N. 23/1945

- Il diritto di voto alle donne in Italia viene formalmente riconosciuto con il **decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23**, emanato durante la fase di transizione istituzionale successiva alla caduta del fascismo.
- Il decreto attribuisce alle donne il diritto di voto attivo, sancendo per la prima volta, sul piano normativo, la loro inclusione nel corpo elettorale. Si tratta di un passaggio fondamentale: la cittadinanza politica, fino a quel momento costruita su base esclusivamente maschile, viene finalmente estesa anche alle donne.
- Tuttavia, il decreto del 1945 non riconosce ancora il diritto di elettorato passivo: le donne possono votare, ma non essere elette. Questo limite sarà superato solo successivamente, completando il processo di piena cittadinanza politica.

- 
- Questa lacuna viene immediatamente contestata dai movimenti femminili, in particolare dall'Unione Donne Italiane (UDI), che svolge un ruolo cruciale nel sollecitare il governo affinché venga riconosciuto anche il diritto delle donne a candidarsi ed essere elette. La pressione politica e sociale esercitata da queste organizzazioni contribuisce a determinare un rapido intervento normativo.
 - Con il **decreto luogotenenziale n. 74 del 1946**, si compie infatti il passaggio decisivo: alle donne viene finalmente riconosciuto anche l'elettorato passivo, realizzando così la piena equiparazione formale nei diritti politici.
 - Questo percorso dimostra come il suffragio femminile non sia il risultato di una concessione improvvisa, ma l'esito di una lunga evoluzione, in cui trasformazioni sociali, mobilitazione politica e interventi normativi si intrecciano, segnando il passaggio da una cittadinanza esclusiva a una democrazia formalmente inclusiva.

1946: IL VOTO COME INGRESSO NELLA CITTADINANZA

Le elezioni del **2 giugno 1946** rappresentano una cesura fondamentale: per la prima volta, le donne italiane partecipano sia come elettrici sia come elette, segnando il loro ingresso pieno nella cittadinanza politica.

Questo passaggio non è soltanto quantitativo, ma qualitativo: il diritto di voto diventa lo strumento attraverso cui le donne cessano di essere “oggetti” della rappresentanza e diventano **soggetti attivi della democrazia**.

L'elezione di 21 donne all'Assemblea Costituente — su 556 membri — assume un valore simbolico e sostanziale.

La loro presenza, seppur minoritaria, rompe un monopolio maschile secolare e introduce nel processo costituente **un punto di vista nuovo**, capace di incidere sul contenuto della futura Costituzione.

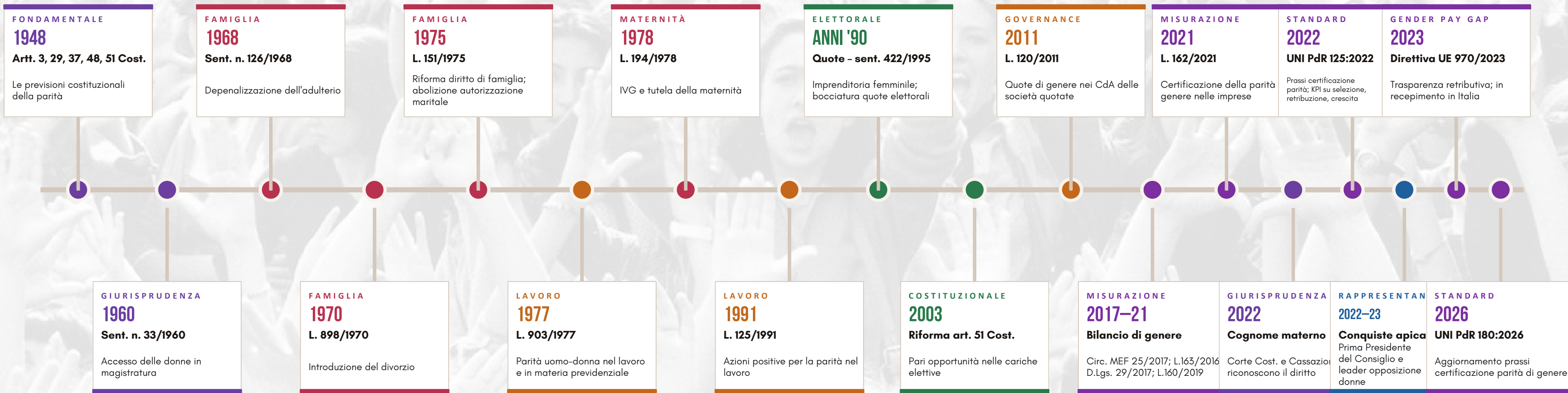
Cinque di queste donne entrano nella Commissione dei 75, contribuendo direttamente alla redazione della Carta: ciò dimostra che il suffragio femminile non è solo partecipazione, ma anche **produzione normativa e costruzione istituzionale**.



"Sentivamo la gioia di essere finalmente libere, come italiane e come donne, e quella scheda, su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce, era per noi un simbolo di democrazia, di libertà e di aspirazioni finalmente realizzate."

Nilde Iotti

LA LUNGA STRADA DELLA PARITÀ... E LE SUE TAPPE



TRA VIOLENZA E LINGUAGGIO

VIOLENZA

1981

L. 442/1981

Abrogazione matrimonio riparatore (art. 544 c.p.) e omicidio per causa d'onore (art. 587 c.p.)

VIOLENZA

1996

L. 66/1996

Violenza sessuale diventa reato contro la persona; violenza di gruppo come fattispecie autonoma

VIOLENZA

2009

L. 38/2009 - Stalking

Introduzione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.)

VIOLENZA

2019

L. 69/2019 - Codice Rosso

Ascolto vittima entro 3 giorni; nuovi reati: revenge porn, costrizione al matrimonio, lesioni permanenti

VIOLENZA

2025

L. 181/2025

Introduzione del reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.) - ergastolo; in vigore dal 17 dic. 2025

LINGUAGGIO

1986-87

Codice Sabatini

Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana - Presidenza del Consiglio

VIOLENZA

2001

L. 154/2001

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari; allontanamento dalla casa familiare

INTERNAZIONALE

2013

Conv. Istanbul

L. 77/2013 - ratifica della Convenzione di Istanbul: primo strumento vincolante contro la violenza sulle donne

LINGUAGGIO

2022

Vocabolario Treccani

Primo dizionario italiano a lemmatizzare il femminile prima del maschile; ufficializzate medica, architetta, notaia

COSA MANCA, ANCORA?

- Le parole di Giolitti ci ricordano il contesto storico che ha reso difficile la conquista del diritto di voto per le donne, e come oggi, purtroppo, molte delle radici di questa difficoltà permangono.
- Nonostante i progressi legislativi, le donne continuano ad affrontare ostacoli strutturali nella realizzazione della parità di genere. La Costituzione italiana, scritta principalmente da uomini, ha solo recentemente riconosciuto il contributo delle donne, creando una base storica ambigua per la parità.
- Anche quando le leggi garantiscono la parità, la loro attuazione rimane problematica. Resistenze sociali e culturali, radicate in stereotipi patriarcali, ostacolano l'effettivo esercizio dei diritti, specialmente nelle aree del lavoro e della politica.